
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensazione delle spese processuali, soccombenza reciproca: è necessaria una pluralità di domande contrapposte?

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2015, n. 14650

...omissis...

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello illogicamente grava gli appellanti anche dell'onere probatorio relativo alla consegna della parte dei mobili già ammessa dalla xxxxx xxxxx non si comprende, a loro avviso, perché vengano introdotti nuovi elementi da provare quali la precedente disponibilità dei beni mobili da parte dei xxx la presenza degli stessi all'interno dell'abitazione e la loro successiva mancanza.

La prova di tali elementi, secondo i ricorrenti, è inutile non avendo la convenuta formulato tempestiva opposizione in merito e trattandosi di fatti non controversi.

E comunque i ricorrenti segnalano la grave contraddittorietà della sentenza che ha mutato le proprie argomentazioni facendone conseguire oneri probatori a loro esclusivo carico.

2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione dell'art. 167 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)".

I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'appello che, nonostante il mancato rispetto da parte della convenuta dell'onere di specificare quali erano i singoli beni donati e quali acquistati, ha posto a carico degli attuali ricorrenti l'onere della prova su tutti i fatti di causa, ivi compresi quelli dedotti dalla convenuta e non controversi.

Ad avviso dei ricorrenti il giudice ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. esonerando la P. da qualsiasi onere probatorio relativo agli opposti titoli di godimento dei beni (proprietà per donazione e proprietà per acquisto) attribuendo oneri probatori esclusivamente agli appellanti attuali ricorrenti.

3. Con il terzo motivo si denuncia "Omessa motivazione - violazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360, nn. 3 e 5)".

Ritengono i ricorrenti che la Corte non si è espressa sulle loro eccezioni in ordine all'asserita donazione. La controparte, per i ricorrenti, non ha prodotto alcun atto scritto pubblico, come richiesto dalla legge, ma si è limitata ad affermare che i beni erano stati donati, senza fornire alcuna indicazione dei medesimi.

I tre motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare.

Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento (Cass., 5 settembre 2013, n. 271).

L'impugnata sentenza, in applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che i coniugi D.B. non hanno fornito la prova dell'intervenuta consegna dei beni mobili attraverso la prova della precedente disponibilità e della presenza dei suddetti mobili nell'abitazione della Pxxxxxx

Non si riscontra pertanto alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla mancata prova dei presupposti utili all'accoglimento

dell'azione di restituzione, considerando che la contraddittorietà della motivazione deve aver ad oggetto un fatto controverso e decisivo e non valutazioni che si assumano genericamente illogiche.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 167 c.p.c., non è esatto affermare che la convenuta non ha specificamente contestato il fatto posto a fondamento della pretesa attorea, ossia la restituzione dei mobili.

Infatti, emerge dall'impugnata sentenza che xxx ha obiettato che gli arredi di cui i coniugi Dxxx. chiedevano la restituzione costituivano, in gran parte, oggetto di donazione da parte dei predetti in favore della coppia; per altra parte si trattava di beni acquistati direttamente dalla stessa xx. o dai suoi genitori in ordine ai quali gli attori non potevano vantare alcun diritto.

Il generico riconoscimento, da parte della P., della consegna di alcuni mobili non consente l'individuazione e la riconducibilità degli stessi a quelli indicati nell'elenco dei coniugi Dxxxxx

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i coniugi xxxxx. non hanno fornito la prova che ciascun bene mobile, singolarmente individuato, sia stato consegnato nel corso degli anni alla xxxx. Pertanto non si pone un problema del titolo di detenzione.

4. Con il quarto motivo si denuncia "omessa valutazione di prove testimoniali - Contraddittorietà ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)".

5. Con il quinto motivo si denuncia "omessa valutazione di prove testimoniali dei testi assunti in prova delegata avanti il Trixxxxxxx (Bxxxxxx) - Insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

6. Con il sesto motivo si denuncia "insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)".

7. Con il settimo motivo si denuncia "erronea motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Dal quarto al settimo motivo i ricorrenti sostengono che le deposizioni dei testi erano determinanti ai fini della prova della proprietà dei mobili e della consegna dei mobili e degli oggetti. In particolare i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver attribuito valore probatorio alle diverse testimonianze e sostengono che, contrariamente a quanto esposto nella sentenza, i testi hanno riconosciuto che alcuni beni dei coniugi xxxxxxx. provenivano dalla casa di oxxx dei ricorrenti.

I motivi sono infondati.

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 21 luglio 2010, n. 17097).

Nella specie la Corte d'appello ha adeguatamente indicato le varie ragioni per cui ha ritenuto le prove testimoniali non sufficienti a integrare la prova

richiesta, non avendo gli stessi testimoni specificamente individuato i beni per cui è causa.

8. Con l'ottavo motivo si denuncia "omessa valutazione di documenti e di comportamenti processuali ed extraprocessuali art. 360 c.p.c., n. 5".

Sostengono i ricorrenti che il giudice d'appello ha omesso ogni riferimento ad una serie di elementi acquisiti nel processo che risultano decisivi; in particolare, dai documenti di causa e dagli atti penali depositati risultano le seguenti circostanze: a) la xxxx. ammette di aver asportato dalla casa coniugale beni ritenuti di sua proprietà; b) ella è stata sorpresa in flagrante dai carabinieri mentre, insieme al padre, prelevava un cassetto per caricarlo nella sua autovettura; c) la teste xxxxxxxx ha visto che la xxx portava via quadri ed oggetti d'argento dalla casa coniugale.

Il motivo è inammissibile per mancato rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando se, dove e quando sono stati depositati i documenti di cui sopra e dove gli stessi si trovino attualmente.

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va poi correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass. S.U., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass., S.U., 2 dicembre 2008, n. 28547).

9. Con il nono motivo si denuncia "contraddittoria insufficiente motivazione - violazione dell'art. 345 c.p.c. - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove quest'ultima non ha ammesso la testimonianza di D.B.F. (figlio di D. B.E. e P.L.). Essi chiedono a questa Corte che a D.B.F. vengano sottoposti i capitoli già indicati nella memoria ex art. 184 c.p.c..

Il motivo è infondato.

L'art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, ivi compresi i documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, quelle che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili perchè dotate di un'influenza

causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia. Tale facoltà, comunque, quand'anche si ritenesse di carattere discrezionale, non può mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in un provvedimento motivato, il cui contenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (Cass., 19 aprile 2006, n. 9120).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha ritenuto che, anche ad ammettere la suddetta prova testimoniale, quest'ultima non consentirebbe comunque l'esatta individuazione dei beni oggetto di restituzione.

10. Con il decimo motivo si denuncia "contraddittoria, insufficiente e omessa valutazione di prove (art. 360 c.p.c.)." Con tale motivo i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione delle prove da parte della sentenza impugnata per gli oggetti che si trovavano nella cassaforte della casa.

11. Con l'undicesimo motivo si denuncia "illogicità e contraddittorietà della motivazione art. 360 c.p.c., n. 5" Ritengono i ricorrenti che la decisione della sentenza sia illogica.

Infatti la Corte, pur riconoscendo che l'asportazione della stufa stube è stata effettuata dalla xxxxxx., liquida il costo dell'asportazione delle macerie e l'idrolavaggio del pavimento, ma non riconosce il danno per la ricostruzione della canna fumaria.

Il decimo e l'undicesimo motivo, da trattare unitariamente per via della loro stretta connessione, sono infondati.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

L'impugnata sentenza non presenta alcuna contraddizione e svolge una approfondita analisi sia in riferimento alla mancata prova dei presupposti utili per l'accoglimento dell'azione di restituzione, sia in riferimento al riconoscimento del danno per la ricostruzione della canna fumaria. Si tratta di considerazioni di fatto sviluppate in modo giuridicamente e logicamente corretto che in questa sede non è dato sindacare. E comunque il ricorrente effettua una generica contestazione senza criticare la sentenza impugnata.

12. Con il dodicesimo motivo si denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione art. 360 c.p.c., n. 5".

La parziale compensazione delle spese di secondo grado, per i ricorrenti, non appare congruamente motivata ove si pensi alla vicenda che è stata oggetto della causa ed al comportamento processuale della convenuta.

Il motivo è infondato.

Premesso infatti che nella fattispecie si applica l'art. 92 nell'originaria formulazione, non viola tale norma, nè quella di cui all'art. 91 c.p.c., la

disposta compensazione delle spese effettuata dal giudice in appello, con riferimento al ridotto accoglimento della domanda.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22381).

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare a norma dell'originaria formulazione dell'art. 92 c.p.c. (applicabile nella fattispecie *ratione temporis*) in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 14 novembre 2002, n. 16012; Cass., 1 ottobre 2002, n. 14095; Cass., 11 novembre 1996, n. 9840).

Nel caso in esame il giudice d'appello non ha emesso alcuna condanna alle spese nei confronti degli attuali ricorrenti e correttamente l'impugnata sentenza ha applicato l'art. 92 c.p.c., comma 2, per l'accoglimento parziale delle domande proposte dagli attuali ricorrenti. Ha perciò condannato la P. a rifondere, in favore dei xxxxxxxx in terzo delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio per il rigetto delle domande non accolte.

13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2015.